



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28.04.2007.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 19.03.2008.

In vigore dal 1° gennaio 2008

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**
- Art. 2 - Fabbricati di interesse storico e artistico**
- Art. 3 - Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione**
- Art. 4 - Alloggio non locato**
- Art. 5 - Area di pertinenza del fabbricato**
- Art. 6 - Area fabbricabile**
- Art. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**
- Art. 8 - Qualifica di coltivatore diretto**
- Art. 9 - Soggetti assegnatari di alloggi**

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 10 - Detrazioni e riduzioni**
- Art. 11 - Abitazione principale**
- Art. 12 - Immobili posseduti dalla Stato e da Enti territoriali**
- Art. 13 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali**
- Art. 14 - Pertinenze dell'abitazione principale**
- Art. 15 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

TITOLO III – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 16 - Dichiarazione**
- Art. 17 - Attività di controllo e potenziamento dell'ufficio tributi**
- Art. 18 - Accertamento con adesione**

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 19 - Versamenti**
- Art. 20 - Rimborsi**
- Art. 21 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**
- Art. 22 - Compensazione**

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Rinvio dinamico**
- Art. 24 - Tutela dei dati personali**
- Art. 25 - Entrata in vigore**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili e le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2

Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del Decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora il fabbricato sia di categoria catastale diversa dalla "A", la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18. La rendita così risultante viene moltiplicata per il coefficiente stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza del fabbricato stesso.

Art. 3

Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzato. Conseguentemente, la superficie dell'area fabbricabile sulla quale è in corso la costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato ed è autonomamente assoggettata ad imposizione.
2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992. In tale caso viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione autonoma, la quota dell'intera area sulla quale

insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal rapporto tra la volumetria delle unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.

Art. 4 **Alloggio non locato**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, per "alloggio non locato" si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

Art. 5 **Area di pertinenza del fabbricato**

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. In tal caso l'imposizione decorre dal giorno del rilascio della concessione edilizia.

Art. 6 **Area fabbricabile**

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 7 **Determinazione del valore delle aree fabbricabili** *(Articolo sostituito con delibera del C.C. n. 26 del 19/03/2008)*

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, può determinare annualmente e per zone omogenee, i valori medi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Qualora la Giunta comunale, ai sensi del precedente comma 1, non proceda alla

determinazione dei valori medi di riferimento, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504/1992.

3. Qualora invece la Giunta comunale, ai sensi del precedente comma 1, proceda alla determinazione dei valori medi di riferimento, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, qualora l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato ai sensi del precedente comma 1.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione dei fabbricati e di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 8

Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e, pertanto, da tale periodo di imposta cessano le agevolazioni di cui ai sopra citati articoli del Decreto legislativo n. 504/1992.
2. *(Comma abrogato con delibera del C.C. n. 26 del 19/03/2008).*
3. *(Comma abrogato con delibera del C.C. n. 26 del 19/03/2008).*
4. *(Comma abrogato con delibera del C.C. n. 26 del 19/03/2008).*

Art. 9

Soggetti assegnatari di alloggi

1. Per le unità immobiliari di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnate ai soci anche in via provvisoria, soggetto passivo d'imposta è il socio assegnatario.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione delle aliquote, le detrazioni e/o le riduzioni d'imposta relative all'abitazione principale.
2. Se entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, non sono adottate deliberazioni in merito, si intendono prorogate di anno in anno le aliquote, le detrazioni e/o le riduzioni vigenti

Art. 11

Abitazione principale

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione legislativa:
 - a) l'abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
 - b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
 - c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.);
 - d) l'abitazione posseduta, in questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.
1. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che a acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
 - c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
1. *(Comma modificato con delibera del C.C. n. 26 del 19/03/2008)*. L'equiparazione di cui al precedente comma 2, comporta l'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni e/o riduzioni d'imposta deliberate per l'abitazione principale. Alle stesse non si applica l'ulteriore detrazione prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 504/1992.

2. Il soggetto interessato, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta e delle detrazioni e/o riduzioni deliberate per l'abitazione principale, deve comunicare la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le dette condizioni, mediante apposita comunicazione, in carta libera, redatta su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi. La comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste. Il venir meno delle condizioni di cui al precedente comma 2, deve essere comunicato all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno interessato.

Art. 12

Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende sanitarie locali, sono esenti anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ed a condizione che non siano locati a terzi.

Art. 13

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 14

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al successivo comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle relative pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla

predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel Decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Tuttavia, l'agevolazione di cui al precedente comma 1, consente di beneficiare dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune per l'abitazione principale, e di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pertinenze delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché a quelle degli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.).

Art. 15

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, così come sancito dall'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo n. 504/1992.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, sottoscritta

alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa ovvero spedita mediante il servizio postale con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, non soggetta ad autenticazione. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

1. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, decorre dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inagibilità o di inabitabilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
6. Qualora, sul fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile, siano iniziati lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, si applica quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

TITOLO III

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 16 **Dichiarazione**

1. Per quanto concerne la dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 504/1992, nonché eventuali altre disposizioni legislative emanate in materia.
2. La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata, su invito dell'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata ad altro comune, sia erroneamente presentata a questo comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente. Nel caso invece che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 17 **Attività di controllo e potenziamento dell'ufficio tributi**

1. *(Comma abrogato con delibera del C.C. n. 26 del 19/03/2008).*

2. Per l'attività di controllo, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. In relazione all'attività di controllo del tributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto legislativo n. 446/1997, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi ed in particolare all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto, al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e all'arredamento dell'ufficio stesso.
4. Il fondo di cui al precedente comma 3 è alimentato con l'accantonamento del 10% delle maggiori entrate dell'imposta comunale sugli immobili derivanti dal recupero dell'evasione, comprensive delle sanzioni e degli interessi.
5. Le somme accantonate nel fondo speciale, saranno ripartite dalla Giunta comunale, per ciascun periodo d'imposta, con apposita deliberazione. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio tributi il compenso incentivante.

Art. 18
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO IV
VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 19
Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta, per la cui disciplina si rimanda all'art. 10 del Decreto legislativo n. 504/1992, deve essere effettuato direttamente all'agente della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto agente. E' in facoltà del contribuente provvedere al versamento con le modalità di cui al Capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia sono considerati regolarmente eseguiti, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà e il mese intero si computa in capo:
 - a) al soggetto il cui possesso si è protrato per almeno quindici giorni, nel caso di un mese con 28, 29 o 30 giorni (nel caso limite di un uguale periodo di possesso, il mese intero si computa in capo al soggetto che acquisisce la proprietà);
 - b) al soggetto il cui possesso si è protrato per almeno sedici giorni, nel caso di un mese con 31 giorni.
4. Sulle somme dovute dal contribuente per tardivi od omessi versamenti si applicano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
5. Per quanto concerne il differimento dei termini di versamento, i limiti di esenzione degli stessi e la rateizzazione per annualità arretrate, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 20 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno dell'eseguito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Sulle somme da rimborsare al contribuente si applicano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Al medesimo Regolamento si rimanda per i limiti di esenzione dei rimborsi.
3. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo e ove il contribuente e il comune soggetto attivo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.

Art. 21
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato è possibile disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

2. L'ammontare del rimborso è così determinato:
 - a) per le aree che nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area fabbricabile e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo dell'area stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto legislativo n. 504/1992.

1. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al precedente comma 1;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti od i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) non vi sia stata, comunque, utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

1. Il rimborso compete per non più di tre anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area fabbricabile. La richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile. Il rimborso è disposto entro centottanta giorni dalla richiesta. Sull'imposta rimborsata sono dovuti gli interessi nella misura vigente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Nessun rimborso è concesso qualora sia il contribuente a chiedere di stralciare l'area fabbricabile dagli strumenti urbanistici generali. In quest'ultimo caso il contribuente non è più tenuto a versare l'I.C.I. sull'area fabbricabile dalla data di formale accettazione della richiesta da parte del Comune.

Art. 22
Compensazione

1. Per quanto riguarda le modalità per la compensazione di somma a credito o a debito del contribuente, si rimanda alla disciplina dettata dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento:
 - a) entra in vigore dal 1° gennaio 2007;
 - b) sarà inviato in copia, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.